



❖ **DECESSO DEL LAVORATORE O DEL DATORE: ADEMPIMENTI E PROCEDURE**

La morte del lavoratore o del datore di lavoro rappresenta un evento che incide profondamente sul rapporto di lavoro, determinando effetti giuridici immediati e imponendo una serie articolata di adempimenti soprattutto per quanto concerne la cessazione del rapporto, la gestione delle spettanze maturate e l'individuazione dei soggetti legittimati a riceverle.

La disciplina è caratterizzata da una pluralità di regole che differenziano il trattamento delle somme dovute e da specifici obblighi posti in capo al datore di lavoro e agli eredi.

In questo contesto, una corretta gestione delle procedure risulta essenziale per garantire il rispetto della normativa ed evitare possibili criticità applicative.

DECESSO DEL LAVORATORE O DEL DATORE: ADEMPIMENTI E PROCEDURE



IL DECESSO DEL LAVORATORE

TFR E INDENNITÀ SOSTITUTIVA
DEL PREAVVISO: SOMME
SPETTANTI IURE PROPRIO

INDENNITÀ MATURATE IN
COSTANZA DI RAPPORTO:
SOMME A TITOLO DI IURE
SUCCESSIONIS

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI
LAVORO IN CASO DI MORTE
DEL LAVORATORE

IL DECESSO DEL DATORE DI
LAVORO

ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI
EREDI

CONSEGUENZE SUI RAPPORTI
DI LAVORO

IL DECESSO DEL LAVORATORE

Il **decesso del lavoratore** dipendente comporta l'**automatica risoluzione del rapporto di lavoro** per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Le spettanze maturate dal lavoratore fino alla data di decesso verranno **corrisposte agli eredi** secondo quanto previsto dal Codice civile, a seconda della natura delle somme dovute. In particolare, si deve porre una distinzione fra:

- le **somme maturate a titolo di TFR** e non percepite dal dipendente deceduto e l'**indennità sostitutiva del preavviso**;
- **altre somme** riferite a competenze maturate dal lavoratore deceduto e non ancora erogate, tra cui la retribuzione riferita all'ultimo periodo di paga, le indennità per ferie e permessi non goduti, i ratei di mensilità aggiuntive, eventuali altri compensi.

Prima di procedere alla liquidazione delle somme dovute, il datore di lavoro deve inviare una lettera ad un congiunto del lavoratore nella quale avvisa che le somme verranno debitamente liquidate non appena in possesso dei nominativi e dei dati anagrafici degli aventi diritto.

TFR E INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO: SOMME SPETTANTI IURE PROPRIO

L'art. 2122 c.c. prevede che, qualora il rapporto di lavoro cessi a causa della morte del lavoratore, ai soggetti individuati dalla norma deve essere corrisposta la cosiddetta indennità di morte, costituita dal TFR maturato e non ancora corrisposto, nonché dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche se la risoluzione del rapporto non è imputabile al datore di lavoro, quest'ultimo è comunque tenuto a corrispondere l'**indennità sostitutiva del preavviso** di cui all'art. 2118, comma 3, c.c.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2122 c.c., i beneficiari di tali somme sono:

- il **coniuge**, anche se separato legalmente o di fatto. Tuttavia, in applicazione dell'art. 548 c.c., tali indennità non spettano al coniuge separato con addebito, qualora non benefici degli alimenti. Nel caso di **coniuge divorziato titolare di assegno divorzile**, l'art. 12-bis della L. n. 898/1970 prevede il diritto a una quota del TFR percepito dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari al 40% dell'indennità maturata, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il coniuge superstite conserva tale diritto purché sia titolare dell'assegno periodico e non sia passato a nuove nozze;



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: somme a titolo di iure successionis
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2122 c.c.
- Art. 2118, comma 3, c.c.
- Art. 12-bis della L. n. 898/1970
- Artt. 565 s.s. c.c.
- Art. 17 TUIR
- Art. 12, comma 4, lett. a), Legge n. 153/1969
- Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Art. 519 c.c.
- Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
- Artt. 752 c.c.
- Artt. 754 c.c.
- Art. 2112 c.c.
- Trib. Foggia Sezione I Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053

- **i figli legittimi, legittimati o riconosciuti**, nonché quelli concepiti al momento della morte del lavoratore. Qualora tra i beneficiari vi siano figli minorenni, è necessario l'intervento del giudice tutelare, su istanza del genitore o del tutore, per l'accettazione e la ripartizione delle somme;
- **i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**, purché conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

La devoluzione di tali indennità ai beneficiari avviene per diritto autonomo, ossia per **accordo tra gli aventi diritto**, ovvero in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 2122, comma 2, c.c. **secondo il bisogno di ciascuno a seguito di pronuncia da parte del giudice**, considerate le condizioni al momento del decesso del lavoratore e i mutamenti intervenuti dopo il decesso.

In assenza di soggetti aventi diritto, ovvero in caso di rinuncia da parte degli stessi, le somme sono **devolute secondo le regole della successione testamentaria o legittima**, ai sensi degli artt. 565 s.s. c.c.

Non è ammesso che il prestatore di lavoro, finché è in vita, possa stipulare un patto con il quale definire la ripartizione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR; un simile accordo sarebbe, infatti, da considerarsi nullo.

Gli aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c. acquisiscono il diritto a tali indennità *iure proprio*, ossia a titolo di diritto proprio. Essi, infatti, sono destinatari di tali somme non in qualità di successori testamentari o legittimi, bensì in quanto individuati direttamente dalla legge.



Con l'espressione *iure proprio*, ossia a titolo di diritto proprio, si intendono i diritti che sorgono direttamente in capo agli aventi diritto quale conseguenza della morte di una persona e non per effetto della successione ereditaria. I soggetti individuati dalla norma hanno diritto a ricevere tali indennità indipendentemente dalla loro qualità di eredi.

Gli aventi diritto di cui all'art. 2122, comma 1, c.c. per poter ottenere il pagamento delle indennità devono **presentare al datore di lavoro** la seguente **documentazione**:

- Certificato di morte del defunto;
- Stato di famiglia alla data del decesso;
- Atto notorio che attesta che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio, ovvero eventuale sentenza di separazione o divorzio dei coniugi;
- Atto notorio se, oltre a moglie e figli, il de cuius aveva a suo carico parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado, attestante il relativo rapporto di parentela;
- Decreto del giudice tutelare in caso di minori di 18 anni, anche in presenza del genitore superstite, che attesti l'accettazione dell'indennità, la quota spettante al minore e l'autorizzazione del legale rappresentante del minore al ritiro della quota;
- Codice fiscale e dati anagrafici degli aventi diritto.

A tale documentazione, nel caso in cui l'attribuzione delle indennità debba avvenire secondo le regole della successione testamentaria, si aggiunge anche **copia del testamento del lavoratore**.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia redatto testamento, sarà necessario presentare un **atto notorio** da cui risulti l'inesistenza di disposizioni testamentarie e che tra i superstiti del defunto non sussiste alcuno dei soggetti previsti dall'art. 2122 c.c., nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi.

Il datore di lavoro può procedere alla corresponsione delle somme a titolo di *iure proprio* una volta ricevuta la comunicazione delle quote concordate dai beneficiari, ovvero il provvedimento del giudice che le determina.

Il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso sono assoggettati a **tassazione separata**, ex art. 17 TUIR. A differenza del TFR, il quale non costituisce base imponibile ai fini contributivi, per espressa previsione dell'art. 12, comma 4, lett. a), Legge n. 153/1969, l'indennità sostitutiva del preavviso è ricompresa nella base su cui viene calcolata la contribuzione previdenziale ed assistenziale, la quale rimane a carico del lavoratore. Tale indennità rientra nell'imponibile dell'ultimo periodo di paga, provocando un aumento della retribuzione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche ai superstiti ma non produce accrescimento dell'anzianità contributiva del lavoratore, in quanto non risulta possibile una copertura contributiva oltre la data del decesso del lavoratore.



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: some a titolo di iure successionis
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

Art. 2122 c.c.
Art. 2118, comma 3, c.c.
Art. 12-bis della L. n. 898/1970
Artt. 565 s.s. c.c.
Art. 17 TUIR
Art. 12, comma 4, lett. a), l.n. 153/1969
Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Art. 519 c.c.
Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
Artt. 752 c.c.
Artt. 754 c.c.
Art. 2112 c.c.
Trib. Foggia Sezione I Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053

INDENNITÀ MATURE IN COSTANZA DI RAPPORTO: SOMME A TITOLO DI IURE SUCCESSIONIS

Le altre spettanze sono costituite da tutte le **somme maturate relative al periodo immediatamente precedente al decesso e non ancora liquidate**, come i ratei di mensilità aggiuntive, premi di produzione, ferie e permessi non goduti.

Tali somme sono considerate diritti propri del lavoratore defunto e in quanto tali **rientrano nell'asse ereditario** dello stesso e devono essere corrisposte agli eredi nella misura spettante.



Le competenze dell'ultimo mese rientrano nello *iure successionis*, ossia "per diritto di successione". L'acquisto di diritti o beni, in tale ambito, avviene in qualità di erede del *de cuius*. Infatti, ai fini della loro erogazione, si applicano le normali regole di devoluzione dell'eredità; di conseguenza possono essere corrisposte agli eredi previa accettazione dell'eredità che deve risultare da specifici documenti.

Il datore di lavoro non può procedere con la corresponsione di tali somme senza aver ricevuto un preventivo accertamento di accettazione dell'eredità da parte degli eredi, adeguatamente documentata.

A tal fine il datore di lavoro deve richiedere:

- Atto notorio con l'indicazione degli eredi;
- Le quote di spettanza di ciascun erede;
- Prova di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione quando dovuta, ovvero di dichiarazione di inesistenza dell'obbligo dichiarativo.

Tali somme rilevano ai fini della base imponibile contributiva. Le somme erogate *iure successionis* sono assoggettate a tassazione separata pari al 23%, indipendentemente dall'entità dell'ammontare degli importi.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE

Una volta ricevuta notizia del decesso del lavoratore dipendente, il datore di lavoro è tenuto a **denunciare** al Centro per l'Impiego **l'avvenuta cessazione** del rapporto di lavoro **entro 5 giorni** dalla risoluzione del rapporto, decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto, coincidente con la data di morte del lavoratore.

Come previsto dall'art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la mancata o tardiva comunicazione della cessazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore.

Nel mese in cui è avvenuto il decesso, il datore di lavoro dovrà procedere all'elaborazione del cedolino paga **intestandolo al lavoratore defunto**. In esso devono essere indicate le competenze che ha maturato fino alla data del decesso e che gli devono essere corrisposte, ossia la retribuzione ordinaria, eventuali mensilità aggiuntive, ratei di ferie e permessi maturati e non ancora goduti, TFR, ovvero l'indennità sostitutiva del preavviso.

Durante questa prima elaborazione il datore di lavoro dovrà procedere con la definizione dell'imponibile fiscale ma non dovrà calcolare la relativa imposta lorda e di conseguenza definire il netto spettante.

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà **calcolare i contributi di competenza del mese del decesso** e procedere al relativo versamento attraverso modello F24 entro il 16 del mese successivo al decesso, nonché inviare il flusso Uniemens con i dati del *de cuius*.

Una volta ricevuta documentazione relativa alla successione in cui vengono definite le quote spettanti ai singoli eredi, potrà procedere ad effettuare il **conguaglio di fine rapporto**, considerando le ritenute e le detrazioni fiscali spettanti al dipendente fino alla data del decesso.



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: somme a titolo di iure successionis
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2122 c.c.
- Art. 2118, comma 3, c.c.
- Art. 12-bis della L. n. 898/1970
- Artt. 565 s.s. c.c.
- Art. 17 TUIR
- Art. 12, comma 4, lett. a), l.n. 153/1969
- Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Art. 519 c.c.
- Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
- Artt. 752 c.c.
- Artt. 754 c.c.
- Art. 2112 c.c.
- Trib. Foggia Sezione I Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053

Ai fini del conguaglio devono essere considerate le somme percepite dal lavoratore deceduto, ovvero quelle che avrebbe dovuto percepire sulle quali è già stata versata la relativa ritenuta.

- Nel caso in cui le operazioni di conguaglio si concludano con un **credito Irpef**, l'azienda dovrà restituire le maggiori ritenute operate, dopo aver provveduto a trattenere le addizionali regionali e comunali relative all'anno precedente e l'addizionale comunale calcolata per l'anno successivo calcolate attraverso l'applicazione dell'aliquota fissata dalla Regione o dal Comune in cui il deceduto aveva il domicilio fiscale al momento del decesso;
- Se il conguaglio, al contrario, si chiuderà con **somme a debito**, il sostituto d'imposta dovrà trattenere l'Irpef, le residue rate di addizionale regionale e comunale relative all'anno precedente ancora dovute e le addizionali comunali di competenza dell'anno in corso.

Restano fuori dal conguaglio fiscale le somme maturate dal *de cuius* ma non ancora rimosse, facenti parte dei beni caduti in successione che rientrano nell'attivo ereditario. Queste somme spetteranno agli eredi testamentari ed ai legatari, ovvero, in assenza, agli eredi individuati secondo le norme di successione legittima.

Le somme corrisposte agli eredi sono assoggettate ad aliquota separata:

- le somme maturate a titolo di incremento di produttività, ovvero lavoro straordinario vengono tassate con imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al **10%**, purché siano rispettate le condizioni di applicabilità definite dalla legge;
- le competenze maturate in costanza di rapporto saranno assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto con aliquota pari al primo scaglione di reddito, ossia al **23%**. Tali somme tassate in modo separato non richiederanno agli eredi di essere denunciate ulteriormente in sede di dichiarazione dei redditi annuale.

Una volta che gli eredi presentano adeguata documentazione, si potrà procedere con l'elaborazione di un cedolino in cui vengono calcolate le imposte sull'imponibile fiscale.

In caso di decesso del lavoratore, inoltre, deve essere **trasmessa agli eredi la Certificazione Unica relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi corrisposti**.

Nell'elaborare la Certificazione Unica, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, deve certificare i redditi nel periodo d'imposta in cui sono stati corrisposti, indicando come percettore il soggetto a cui il reddito è fiscalmente imputabile. Nel caso di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro, le retribuzioni maturate fino alla data del decesso ed erogate allo stesso finché ancora in vita sono da certificare a nome del lavoratore. Al contrario, le somme corrisposte dopo la morte devono essere certificate a nome degli eredi, in qualità di percettori di tali somme.

Il datore di lavoro non dovrà emettere Certificazione Unica qualora, entro la fine del periodo d'imposta, non siano state erogate somme agli eredi, non essendo ancora stati acquisiti i loro dati.

IL DECESSO DEL DATORE DI LAVORO

Se il decesso del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, analogo effetto non si produce nel caso di decesso del datore di lavoro in tutti i casi in cui l'attività imprenditoriale **prosegue autonomamente a prescindere dalla persona fisica che riveste tale posizione**.

○ ATTIVITA' PROFESSIONALE

Per quanto riguarda le conseguenze dell'attività professionale in caso di decesso del professionista, trattandosi di un'attività basata sulla prestazione intellettuale fornita dal *de cuius*, essa cessa forzatamente con la morte di quest'ultimo.

In altre parole, è come se il professionista fosse "insostituibile".

Gli eredi del professionista subentrano nei diritti ed obblighi del *de cuius* e conseguentemente acquisiscono una serie di diritti e doveri:

- essi hanno il **diritto** di incassare i compensi relativi a prestazioni effettuate fino alla data del decesso, incassare la pensione di reversibilità laddove si tratti di coniuge del *de cuius* e incassare la pensione in qualità di eredi non ancora maggiorenni o non ancora economicamente autonomi e di età non superiore a 26 anni;
- mentre hanno l'**obbligo** di pagare le spese inerenti all'attività del professionista sino alla data del decesso e di pagare lo stipendio dei dipendenti del professionista.



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: somme a titolo di iure successiois
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2122 c.c.
- Art. 2118, comma 3, c.c.
- Art. 12-bis della L. n. 898/1970
- Artt. 565 s.s. c.c.
- Art. 17 TUIR
- Art. 12, comma 4, lett. a), l.n. 153/1969
- Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Art. 519 c.c.
- Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
- Artt. 752 c.c.
- Artt. 754 c.c.
- Art. 2112 c.c.
- Trib. Foggia Sezione I Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053

Per professionista si intende il soggetto che esercita un'attività intellettuale **protetta**.

Gli eredi possono rinunciare all'eredità secondo le modalità previste dall'**articolo 519 del Codice civile**, in base al quale:

"La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni"

Laddove accettino l'eredità, essi devono contemplare la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità per l'operato svolto dal de cuius nell'esercizio della propria attività professionale dalle quali possa scaturire una richiesta di risarcimento danni per l'attività professionale svolta.

Se il professionista inadempiente ha agito con dolo, i suoi eredi che hanno accettato l'eredità **rispondono tanto dei danni prevedibili quanto dei danni non prevedibili**. Laddove l'inadempimento sia stato colposo, il risarcimento riguarda solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione, ai sensi dell'art. 1225 c.c.

ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI EREDI

Dal lato operativo, a seguito della morte del professionista, i suoi eredi sono tenuti ad assolvere una serie di adempimenti al fine di concludere l'attività professionale.

Per prima cosa, essi devono presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal decesso, la **dichiarazione di cessazione di attività** utilizzando un apposito modello (AA9) indicando i dati del dichiarante.

Devono poi espletare una serie di ulteriori adempimenti, tra i quali ad esempio: presentare la dichiarazione dei redditi in nome e per conto del de cuius e adempiere agli adempimenti IVA (obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale).

Laddove il professionista fosse iscritto ad una **cassa di previdenza**, dovrà essere cancellato dalla stessa e altresì dall'**Ordine professionale di appartenenza**. A tal fine, gli eredi dovranno comunicare a mezzo raccomandata A/R all'Ordine professionale il decesso del professionista allegando il certificato di morte.

Quanto agli adempimenti in materia di **antiriciclaggio**, essendo la disciplina obbligatoria solo in caso di incarico professionale, nell'eventualità di remissione dello stesso o di risoluzione del rapporto, il professionista è tenuto alla conservazione dei documenti per i dieci anni successivi alla conclusione della prestazione professionale. Pertanto, la documentazione dev'essere archiviata e tenuta a disposizione degli organi competenti che potrebbero azionare delle verifiche. Tutto ciò vale anche per la documentazione che non è possibile riconsegnare al cliente dello studio e per tutti i documenti riguardanti gli obblighi quale intermediario del servizio telematico.

Infine, tra gli adempimenti in capo agli eredi vi è anche la verifica dell'eventuale sottoscrizione di **polizze vita**.

Si precisa che la cessazione dell'attività per il professionista coincide con il **momento in cui egli chiude tutti i rapporti professionali**, ossia: fattura le prestazioni svolte, paga le fatture ricevute e dismette i beni strumentali.

Infatti: *"l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all' interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale"* (circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1).



Tali adempimenti per conto del de cuius vengono meno se gli eredi **rinunciano all'eredità** secondo le modalità dell'art. 519 del Codice civile.

A tal fine, si precisa che non esiste un obbligo giuridico di proseguire l'attività, ma **chi accetta l'eredità subentra nei debiti** (ex artt. 752 e 754 c.c.).

Infatti, gli eredi rispondono dei debiti dell'imprenditore defunto **entro i limiti dell'eredità accettata**.



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: some a titolo di iure successiois
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

Art. 2122 c.c.
Art. 2118, comma 3, c.c.
Art. 12-bis della L. n. 898/1970
Artt. 565 s.s. c.c.
Art. 17 TUIR
Art. 12, comma 4, lett. a), l.n. 153/1969
Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Art. 519 c.c.
Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
Artt. 752 c.c.
Artt. 754 c.c.
Art. 2112 c.c.

Trib. Foggia Sezione I Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053

CONSEGUENZE SUI RAPPORTI DI LAVORO

Come anticipato, il decesso del datore di lavoro non determina, di per sé, l'automatica cessazione del rapporto di lavoro, potendo quest'ultimo proseguire mediante il subentro degli eredi nella posizione datoriale.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro sia un **professionista**, gli eredi tendenzialmente non possiedono gli stessi requisiti necessari per l'esercizio dell'attività professionale svolta dal de cuius.

L'art. 2112 del Codice civile detta il principio generale che stabilisce il **mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda**.

Con il decesso del datore di lavoro, gli eredi subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, secondo le regole della successione universale.

Ne consegue che, accettando l'eredità, essi risultano **solidalmente responsabili per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso**.

Nel caso in cui gli eredi, invece, **rinuncino all'eredità** e dunque non rispondano delle passività - comprese quelle nei confronti dei lavoratori - su richiesta degli interessati il Tribunale nomina un **curatore dell'eredità giacente**, il quale, dopo aver redatto l'inventario, provvede alla liquidazione dell'attivo e al pagamento dei debiti secondo l'ordine delle cause di prelazione.

IL DECESSO DATORE DI LAVORO DOMESTICO

Nel rapporto di lavoro domestico, il decesso dell'unico datore di lavoro e beneficiario della prestazione lavorativa, qualora non vi sia prosecuzione del rapporto con altri familiari conviventi o eredi che subentrino nell'esigenza familiare sottesa alla prestazione, è assimilabile alla cessazione dell'attività d'impresa.

Tale evento determina l'estinzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e può integrare uno dei requisiti per l'accesso all'anticipo pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 179 e seguenti della Legge n. 232 del 2016, in presenza degli ulteriori requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa (Trib. Foggia Sezione L Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053).



Sommario:

- Il decesso del lavoratore
- TFR e indennità sostitutiva del preavviso: somme spettanti iure proprio
- Indennità maturate in costanza di rapporto: somme a titolo di iure successionis
- Adempimenti del datore di lavoro in caso di morte del lavoratore
- Il decesso del datore di lavoro
- Adempimenti in capo agli eredi
- Conseguenze sui rapporti di lavoro



Collegamenti:

Art. 2122 c.c.
Art. 2118, comma 3, c.c.
Art. 12-bis della L. n. 898/1970
Artt. 565 s.s. c.c.
Art. 17 TUIR
Art. 12, comma 4, lett. a), l.n. 153/1969
Art. 19 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Art. 519 c.c.
Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1
Artt. 752 c.c.
Artt. 754 c.c.
Art. 2112 c.c.

Trib. Foggia Sezione L Civile, Sentenza 30 aprile 2025 n. 1053